



Città di
Cologno Monzese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N. 222 del 28/11/2018

OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE IN COMUNE COMMERCIO DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI DELLA LIMITAZIONE DEL POTERE DI ACCERTAMENTO DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventotto** del mese di **Novembre**, alle ore **11:30**, nel **Palazzo Comunale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco **Angelo Rocchi**, la Giunta Comunale.
Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott.ssa Maria G. Fazio.

Dei seguenti componenti :

1	ROCCHI ANGELO	Sindaco	4	DI BARI GIUSEPPE	Assessore
2	TESAURO GIANFRANCA	Vice Sindaco	5	ROSA SIMONE	Assessore
3	PEREGO DANIA	Assessore	6	CARIGLIA CHIARA FEDERICA	Assessore

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione: =

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE IN COMUNE COMMERCIO DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI DELLA LIMITAZIONE DEL POTERE DI ACCERTAMENTO DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs. n. 23/2011 recante “*Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale*” ed in particolare gli articoli 8 e 9 che hanno istituito, con decorrenza 1° gennaio 2014, l'Imposta Municipale Propria, basata sul possesso di immobili, provvedendo, inoltre, a disciplinarne gli aspetti essenziali e rimandando in alcuni casi alle modalità applicative dell'Imposta Comunale sugli Immobili previste dal D.Lgs. 504/1992;

VISTO l'art. 13 del D.Lgs. n. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, che ha anticipato in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l'Istituzione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), avente come presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D.Lgs. 504/1992, ed in particolare il comma 3 del medesimo articolo sopra richiamato, il quale fa espresso rinvio all'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992, istitutivo dell'I.C.I., per quanto riguarda i criteri di determinazione dei valori delle aree edificabili;

CONSIDERATO, pertanto, che, per le aree fabbricabili, l'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992, dispone che la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;

VISTO l'art. 36, comma 2 del D.L. 223/2006, convertito con modificazioni in Legge 248/2006, secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'I.C.I., un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo;

CONSIDERATO il combinato disposto di cui agli articoli 52 e 59, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 446/1997 che attribuisce ai Comuni, nell'ambito della potestà regolamentare in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, la facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee valori medi venali delle aree fabbricabili al fine della limitazione del potere di accertamento, qualora l'imposta fosse versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato;

ATTESO che l'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 ha confermato l'applicabilità della potestà regolamentare di cui all'art. 59 del D.Lgs. 446/1997, anche in materia di Imposta Municipale Propria (I.M.U.);

VISTO l'art. 6, comma 6, del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 29/09/2012, esecutiva ai sensi di legge, secondo cui: “*Al fine di limitare il potere di accertamento del Comune e di ridurre l'insorgenza del contenzioso, la Giunta Comunale, su proposta del Responsabile del Servizio*

Entrate e Recupero Crediti determina per zone omogenee, con periodicità almeno triennale i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ubicate nel territorio comunale. Il funzionario responsabile non procederà all'accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello così predeterminato”;

VISTO che negli anni precedenti, con specifici atti, l'Amministrazione Comunale ha proceduto a determinare i valori edificabili ai fini dell'imposta in argomento;

RICHIAMATA, in particolare, la deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 26/11/2014, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “*Determinazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione della relativa tassazione (I.C.I. e I.M.U.) – Periodo 2011/2015*”;

VISTA la relazione predisposta dal Dirigente dell'Area Pianificazione del Territorio – Servizio Urbanistica – Ufficio di Piano, avente ad oggetto: “*Determinazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione della relativa tassazione I.M.U. - annualità 2016 – 2017*”, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale dello stesso;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;

VISTO l'art. 39 dello Statuto Comunale;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile, allegati quali parti integranti dell'atto, previsti dagli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, e dall'art. 4, commi 1 e 2, del Regolamento in materia di controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13.4.2015, esecutiva ai sensi di legge, espressi dal Dirigente dell'Area Servizi Finanziari, Scolastici, Sportivi e Culturali dell'Ente;

ACQUISITO, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso dal Segretario Generale in ordine alla legittimità, come previsto dall'art. 4, comma 3, del Regolamento in materia di controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13.4.2015, esecutiva ai sensi di legge;

CON voti unanimi resi nei modi di legge,

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili al fine della limitazione del potere di accertamento dell'I.M.U., per il periodo 2016 e 2017, come risultante dalla relazione, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, facendo salve le valutazioni riferibili ad eventuali peculiari condizioni e caratteristiche proprie dei singoli terreni, stabilendo nel contempo che il funzionario responsabile dell'I.M.U. non proceda all'accertamento laddove il tributo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello risultante dal prospetto allegato.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti,

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE IN COMUNE COMMERCIO DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI DELLA LIMITAZIONE DEL POTERE DI ACCERTAMENTO DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE.

Il processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco
Angelo Rocchi
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria G. Fazio
Atto sottoscritto digitalmente
